



**comune
di melfi**
*città delle costituzioni
di federico II*

AREA SERVIZI ALLA CITTADINNAZA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO E RELATIVO SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA PER GLI UTENTI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E SECONDO GRADO (1^ E 2^ CLASSE)
DOMICILIATI NELE ZONE DI CAMPAGNA, CASE
SPARSE, FRAZIONI, PERIFERIA.**

CIG 9814032B66.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Normativa di riferimento
Art. 3 - Durata dell'appalto, rinnovo e proroga
Art. 4 – Luogo di esecuzione
Art. 5 - Caratteristiche del servizio e modalità di svolgimento
Art. 6 – Importo dell'appalto
Art. 7 – Tipologia e requisiti dei veicoli
ART. 7 bis Sistema di trasporto GPS
Art. 8 - Responsabile del servizio
Art. 9 – Esecuzione e svolgimento del servizio
Art. 9 bis – Guasti e sospensione temporanea del servizio
Art. 10 – Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi
Art. 11 – Assistenza e personale di accompagnamento
Art 11 bis Obblighi della Ditta nei confronti del personale
ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE
Art. 13 – Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio
Art. 14 – Verifiche e Controlli
ART. 15 - Customer satisfaction-quota qualità
Art. 16 Garanzia definitiva
Art. 17 – Responsabilità
Art. 18 Garanzie e polizze
Art. 19 - Subappalto e cessioni del contratto
Art. 20 Penalità e sanzioni
Art. 21 – Recesso
Art. 22 - Risoluzione del contratto
Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore
Art. 24 – Fallimento
Art. 25 - Esecuzione in danno
Art. 26 – Risarcimento danni e spese
Art.27 - Determinazione tariffe
Art. 28 - Corrispettivo e pagamenti
Art. 29 - Modifica e varianti del contratto
Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 31 – Contratto e relative spese
Art. 32 – Controversie
Art. 33 - Disposizioni finali
Art. 34 - Responsabile del procedimento
Art. 35 – Trattamento di dati personali

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo Grado e secondo grado (1^a e 2^a anno) del Comune di Melfi, residenti nelle zone di estrema periferia, campagna, zone sparse e frazioni nonché il servizio di accompagnamento secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato. L'aggiudicatario deve svolgere il servizio con mezzi e personale propri o in sua disponibilità.

Il servizio di trasporto da erogare comprende il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza e il tragitto di ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza degli alunni, secondo gli orari determinati dalle autorità scolastiche, che possono prevedere uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani. Il tragitto giornaliero dei mezzi dovrà servire in primis la scuola che inizia per prima le lezioni e dovrà concludersi con la scuola che termina per ultima il ciclo delle lezioni.

Il servizio annuale di trasporto scolastico è articolato su 9,5 mesi (*anno scolastico*), con inizio settembre e termine 30 giugno.

L'appaltatore dovrà garantire il trasporto anche di soggetti portatori di handicap.

I percorsi puramente indicativi, gli orari dei differenti plessi scolastici sono evidenziati negli allegati Allegato A Percorsi, Allegato Orari, parti integranti e sostanziali del presente capitolato e nelle piante planimetriche allegate.

Resta comunque inteso che il numero degli utenti e gli orari, sono puramente indicativi, potendo quindi subire delle variazioni in ogni momento sia in base ad una diversa distribuzione della popolazione scolastica sul territorio, sia in rapporto alle esigenze effettive che si manifesteranno.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Il servizio scolastico trova la propria disciplina generale nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Dpcm 7 agosto 2020- Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (*che si allega al presente Capitolato speciale*);
- Decreto Ministero dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003, Uso, destinazione e distrazione degli autobus, e ss.mm.ii.;
- L. n. 218/2003, Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- D.Lgs n. 395/2000, di attuazione della Direttiva 98/76/CE, modificativa della Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e successivo regolamento attuativo D.M. n. 161/2005, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- D.M. 31 gennaio 1997, nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, e successiva circolare del Ministero dei trasporti dell'11 marzo 1997, n. 23;
- D.Lgs. n. 297/1994, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ss.mm.ii.
- D.Lgs, n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;

- D.M. 18 aprile 1977, caratteristiche costruttive degli autobus, a cui hanno fatto seguito il D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 1 aprile 2010;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi le norme adottate in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. La stessa deve altresì osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.

3. La ditta appaltatrice e il personale addetto alla guida dei mezzi devono osservare tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi nonché quello relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie.

Art. 3 - Durata dell'appalto, rinnovo e proroga

1. L'appalto ha la durata di mesi 13 con inizio presumibile a settembre 2023 e termine il 31 dicembre 2024.

2. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in ragione dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. **Rinnovo.** Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovessero esservi le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, il contratto per la gestione del servizio di trasporto scolastico potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori anni uno, purché il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente a giudizio del Comune. Tale rinnovo è tuttavia subordinato ad espressa e motivata richiesta da parte dell'amministrazione comunale e a successiva manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. E' vietato il rinnovo tacito.

4. **Proroga Tecnica.** il Comune di Melfi si riserva ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 di prorogare il contratto d'appalto di cui in oggetto, per una sola volta e per un massimo di mesi n. 6 (sei), al fine di consentire a codesta amministrazione di espletare tutte le procedure per selezionare il successivo soggetto appaltatore del servizio. La stazione appaltante comunicherà per iscritto entro un congruo lasso di tempo alla ditta tale volontà.

Art. 4 – Luogo di esecuzione.

Il servizio di trasporto scolastico si svolge sul territorio comunale di Melfi (PZ).

Art. 5 - Caratteristiche del servizio e modalità di svolgimento

1. Il servizio di trasporto scolastico in argomento costituisce un "servizio pubblico", e quindi per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 "Modalità di svolgimento del servizio" del presente Capitolato speciale d'Appalto.

2. È inoltre da considerarsi quale "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146/1990 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto, la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di sciopero del personale dipendente, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate, pena l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 14 "Verifiche e controllo" e all'eventuale risoluzione del contratto.

3. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 1 del presente capitolato sono le seguenti:

Servizio di trasporto scuolabus

Il servizio, che la ditta aggiudicataria deve svolgere con proprio personale e mezzi, in numero sufficiente propri o in sua disponibilità, è prestato a favore degli istituti scolastici e a un numero puramente indicativo di bambini, pari a n. 220 (duecentoventi), come di seguito riportato:

Istituto scolastico	Denominazione	Indirizzo	Stima Num. Bambini ogni anno scolastico
SCUOLA DELL'INFANZIA	CASTELLO CATTEDRALE	Via Santa Croce	n. 0.
SCUOLA DELL'INFANZIA	SAN TEODORO	Via Scesa Castello	n. 2
SCUOLA DELL'INFANZIA	CHIUCHIARI	Via Chiuchiari	n. .3.
SCUOLA DELL'INFANZIA	CAPPUCCINI	Via Colombo	n. 1
SCUOLA DELL'INFANZIA	VALLEVERDE	Via Pisa	n. 9
SCUOLA DELL'INFANZIA	MAROTTOLI	Via G.Galilei	n.0.
SCUOLA DELL'INFANZIA	C.DA BICOCCA	C.da Bicocca	n.2.
SCUOLA DELL'INFANZIA	CASTELLO CATTEDRALE	Via Santa Croce	n. 0
SCUOLA PRIMARIA	NITTI	P.zza IV Novembre	n. 45
SCUOLA PRIMARIA	CAPPUCCINI	Via Colombo	n. 0
SCUOLA PRIMARIA	MAROTTOLI	Via G. Galilei	n. 50
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	BERARDI	Via G. D'Annunzio	n. 47.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	FERRARA	P.zza Mazzini	n.36
IST.ISTRUZ.SUPER.	SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO	Via Verdi	n. 7
IST.ISTRUZ.SUPER.	IPSIA-ITIS	Via G. Galilei	n. 12
IST.ISTRUZ.SUPER.	ITCG.- IPSSAR	P.zza Mazzini	n. 5
IST.ISTRUZ.SUPER.	LICEO ARTISTICO	Via G. Galilei	n. 2
TOTALE BAMBINI/RAGAZZI			n. .220.

Resta inteso che il numero degli utenti è puramente indicativo.

Prelievo degli alunni dal domicilio non prima delle ore **7,15**.

Permanenza sul mezzo di trasporto non superiore ai **60 min.**

Non potrà usufruire del servizio utenza diversa da quella indicata nell'art. 1. o studenti non compresi nell'elenco annuale fornito dall'ufficio comunale.

L'amministrazione ha elaborato una stima puramente indicativa dei KM che dovrà percorrere annualmente la ditta appaltatrice, la quale non costituisce alcun impegno per la stessa amministrazione. Si tratta di KM 92.000 (novantaduemila) come di seguito descritto:

SERVIZIO DI TRASPORTO	KM INDICATIVI DA PERCORRERE OGNI ANNO
Linea 1	22.000 x 2
Linea 2	20.000

Linea 3	14.000
Linea 4	14.000
Totale KM	92.000

Si precisa che per i chilometri stimati, ai fini del calcolo del corrispettivo, quale punto di inizio e termine dei percorsi, si indica nel piazzale Stazione di Melfi il punto convenzionale, che in tal modo viene considerato quale virtuale sede del deposito dell'appaltatore. Pertanto i chilometri stimati non tengono conto degli spostamenti tecnici da e per la rimessa di cui deve disporre la ditta appaltatrice nel territorio comunale ovvero nei comuni limitrofi entro 25 Km.

Il servizio oggetto dell'appalto è caratterizzato da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per sua natura intrinseca, interessa interi cicli scolastici e comporta percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti.

Quanto al percorso e alle relative fermate, queste sono determinate compatibilmente con l'orario di ingresso (mattino) e di uscita (pomeriggio) e il calendario scolastico (da lunedì a venerdì e il sabato mattina), nonché in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione scolastica. Le fermate vanno intese in prossimità dell'abitazione degli utenti, e comunque non distanti da essa più di 100 metri, pertanto non è consentita, se non autorizzata, la raccolta di alunni in punti diversi.

La ditta aggiudicatrice è tenuta altresì a garantire il rispetto degli orari di entrata ed uscita per tutti gli edifici scolastici indicati **nell'allegato A "Orario attività didattica"** del presente capitolato, i quali sono meramente indicativi poiché potrebbero subire variazioni, riduzioni, ampliamenti rispetto alle esigenze dell'organizzazione scolastica annuale.

Infine, la ditta aggiudicatrice deve adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le precise indicazioni fornite dall'Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Melfi, senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Non è previsto lo svolgimento del servizio di trasporto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche quali, mero titolo esemplificativo: festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche.

Art. 6 – Importo dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 1.000.705,20 oltre iva riveniente dalla sommatoria dell'importo per 13 mesi del servizio pari ad euro 456.462,02 iva esclusa , al quale si aggiunge la somma di euro 210.674,78 iva esclusa per l'eventuale periodo di proroga ed euro 333.568,40 iva esclusa per l'eventuale periodo di rinnovo.

L'importo presunto dell'appalto per ogni anno di servizio è pari ad euro 333.568,40 oltre iva . L'importo annuo è stato calcolato sulla base di un monte di Km annui 92.000 moltiplicato per un valore a base di gara pari ad euro 3,6257 oltre iva.

Il prezzo posto a base di gara è di € 3,6257 (IVA esclusa) quale prezzo unitario/al Km. L'impresa pertanto dovrà presentare un'offerta economica, al netto dell'IVA, in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il servizio non presenta rischi da interferenze e quindi l'importo di oneri di sicurezza relativa è pari a € 0,00.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e/o non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuale riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.

Canone Contrattuale

L'importo presunto contrattuale annuo (9,5 mesi), fatto salvo il ribasso d'asta, del servizio è pari ad euro 333.568,40 oltre iva (366.925,24 ivato) al quale va ad aggiungersi la quota qualità pari ad € 23.349,79/anno oltre iva non soggetta a ribasso, che determina un importo presunto contrattuale dell'appalto per i 13 mesi di servizio di € 488.414,35 oltre iva a norma di legge – € 537.255,80 ivato.

Il Comune a fronte degli impegni assunti dall'appaltatore corrisponderà allo stesso il prezzo scaturente dal ribasso effettuato in sede di gara sul prezzo KM fissato a base d'asta ad euro 3,6257 oltre iva.

Tale corrispettivo è fisso ed onnicomprensivo di oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi, e di ogni altro onere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e di quant'altro previsto dal presente appalto.

Tale costo rimarrà invariabile per tutta la durata dell'affidamento, pur in presenza di circostanze di cui l'affidatario non abbia tenuto conto nella formulazione dell'offerta presentata. L'affidatario non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di ciascun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'affidamento stesso.

Art. 7 – Tipologia e requisiti dei veicoli

Il servizio deve essere svolto dalla aggiudicataria con proprio personale e con mezzi di proprietà o nella regolare disponibilità o in servizio di noleggio con conducente, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. La aggiudicataria dovrà fornire alla S.A. tutta la documentazione relativa ai mezzi da utilizzare per il servizio, compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data del 1.09.2023, pena la revoca dell'affidamento.

Il trasporto deve essere effettuato con n. 5 automezzi oltre ad uno di scorta. Tutti i mezzi impiegati dalla aggiudicataria per lo svolgimento del servizio dovranno in ogni caso essere omologati e immatricolati con inquadramento minimo nella categoria **Euro 6** abilitati al trasporto scolastico con una disponibilità di posti, escluso il conducente minima di n.32 posti. Il numero degli alunni da trasportare dovrà rientrare nei limiti dei posti a sedere previsti dalla carta di circolazione.

L'appaltatore dovrà accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap, anche se necessitano di mezzi specifici per il trasporto. Qualora su qualsiasi linea o contestualmente su più linee di percorrenza, si rendesse necessario provvedere al trasporto di minori disabili con ausilio di pedana per disabili/attrezzature tecniche ad hoc, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l'impiego di mezzi idonei omologati e immatricolati anche per il trasporto disabili secondo le necessità del momento

I mezzi di trasporto devono essere idonei e omologati al servizio da espletare, adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e privi di vizi o difetti di funzionamento.

È onere dell'appaltatore mettere su strada veicoli che :

- a) abbiano le caratteristiche costruttive fissate dal D.M. 18 aprile 1997, D.M. 31 gennaio 1997 e dalla relativa circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 23/1997.
- b) siano coperti da polizza di assicurazione R.C.A. relativa ai veicoli, tassa di possesso e carta di circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), con annotate le revisioni previste dalla legge;
- c) siano regolarmente immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile;
- d) circolino muniti di carta di circolazione e dei documenti individuati dall'art. 180 del Codice della Strada.
- e) siano in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992;
- f) idonei al trasporto scolastico e con una capienza sufficiente a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere;

- g) idonei al trasporto dei minori su sedia a rotelle o con disabilità per il servizio di scuolabus in qualsiasi circostanza e senza oneri aggiuntivi.

In caso di temporanei guasti ai mezzi o ogni qualvolta ne ricorrano le esigenze, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante scuolabus di scorta.

Gli automezzi che la ditta aggiudicataria mette a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla legge);
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
- cassetta pronto soccorso;
- estintore;
- impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo;
- qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o adottate in future;
- telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- regolare pulizia (max. settimanale) e sanificazione interna e lavaggio di ogni mezzo con adeguate metodologie e prodotti.
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione;
- non potrà, nel modo più assoluto, trasportare all'interno dei veicoli passeggeri in piedi o in numero superiore a quello fissato dalla carta di circolazione di ogni singolo mezzo.

La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso, in ragione anche del rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati.

ART. 7 bis SISTEMA DI TRASPORTO GPS

L'aggiudicatario ha l'obbligo di dotare i mezzi di un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, un meccanismo software/hardware che, mediante la geolocalizzazione del mezzo (GPS) permetta il controllo in tempo reale da parte dell'Ente dei percorsi, consentendo di monitorare tragitti, chilometraggio, velocità e orari dalla centrale operativa e che geolocalizzano le informazioni registrate.

Con cadenza mensile l'appaltatore dovrà trasmettere il report riepilogativo del mese precedente riportante per ciascuna linea il cd giornale di bordo dal quale rilevare il numero delle corse eseguite e i KM percorsi al fine di ottenere il nulla osta all'emissione della fattura per il pagamento del corrispettivo.

Art. 8 - Responsabile del servizio

1. L'aggiudicataria dovrà individuare un Responsabile del Servizio e comunicare le sue generalità e contatti all'amministrazione comunale e al RUP. Nel caso in cui nel corso dell'espletamento del servizio cambiasse il Responsabile del Servizio, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'amministrazione.
2. Il Responsabile del Servizio si occupa di tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione del servizio (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) con l'Area Servizi alla Cittadinanza e il RUP.
3. Questo deve altresì partecipare ad incontri con il personale dell'amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione del servizio ed ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti fruitori.

Art. 9 – Esecuzione e svolgimento del servizio

Il servizio verrà svolto dalla aggiudicataria con proprio personale e con mezzi di proprietà o nella regolare disponibilità o in servizio di noleggio con conducente, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.

L'aggiudicataria deve obbligatoriamente garantire la messa a disposizione di 5 (cinque) scuolabus ed almeno n. 1 (uno) scuolabus di scorta, come chiarito nell'art. 7 "Tipologie e requisiti dei veicoli", in caso di temporanei guasti ai mezzi o per causa di forza maggiore.

Il servizio di trasporto casa-scuola-casa consiste nell'attività di trasporto degli alunni, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal "Piano di trasporto annuale" come disciplinato dai paragrafi che seguono.

Il servizio consiste: per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti in prossimità dell'abitazione, e comunque non distanti da essa più di 100 metri, o presso i punti di raccolta, eventualmente previsti dal PTA purché siano stati autorizzati dalla Stazione Appaltante, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza; per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti in prossimità del domicilio e comunque non distanti da essa più di 100 metri o presso i punti di raccolta eventualmente previsti dal Piano di trasporto annuale, sempre se autorizzati dall'Ente, e negli orari stabiliti. Gli alunni devono pervenire alla rispettiva scuola di appartenenza almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al termine delle medesime gli scuolabus devono essere pronti per riportare a casa gli alunni.

Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dall'appaltatore in modo che le operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti.

Nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa. L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente

La Ditta dovrà osservare i percorsi e i rispettivi orari di entrata ed uscita dalle scuole interessate dal servizio forniti all'inizio di ciascun anno scolastico, nonché eventuali variazioni degli stessi nel corso dell'anno scolastico comunicati dall'Area Servizi alla Cittadinanza del Comune. Negli allegati al capitolato vengono riportati i tragitti/ percorsi del servizio, relativi all'anno scolastico 2023-2024 che hanno carattere meramente indicativo in quanto potranno essere suscettibili di variazione in base al numero e alla localizzazione degli utenti da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi e alla programmazione degli orari scolastici..

Prima dell'inizio dell'anno scolastico è prevista l'adozione del PTA (anno scolastico) .

L'aggiudicatario, nell'ottica della massima ottimizzazione dei percorsi in termini di Km da percorrere e tempi di percorrenza, dovrà redigere il Piano di Trasporto annuale da presentare all'Ente 10 gg prima dell'inizio del servizio. Il Comune potrà far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica nell'interesse della collettività fruitrice.

E' onere del Comune approvare il PTA trasmesso dall'appaltatore.

Contenuti del Piano di trasporto annuale.

Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando per ogni linea :

- il relativo percorso di andata e ritorno;
- Numero di corse;
- l'orario di inizio e di fine servizio per ogni giorno della settimana;
- i plessi scolastici serviti;
- il numero di alunni trasportati e la tipologia;

- i Km/gg percorsi e le fermate in prossimità dei domicili. Lì dove possibile il gestore potrà proporre l'istituzione di punti di raccolta che potranno essere attivati solo su esclusiva autorizzazione dell'Ente.
- Il PTA deve essere redatto in modo da evitare attraversamenti stradali e garantire la massima sicurezza dei terzi trasportati;
- l'indirizzo della rimessa, sede in cui vengono ricoverati i mezzi quando non sono in servizio.
- ogni altro utile elemento che l'appaltatore riterrà indicare che consenta una lettura chiara del piano.

Modifiche al Piano di trasporto annuale.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche proposte sia dall'Appaltatore che dal Comune, con riferimento ai seguenti aspetti:

- fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad es., abbondanti nevicate o altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali;
- estendere il servizio ad altri edifici comunali (scuole, palestre scolastiche, altri locali di proprietà del Comune di Melfi) attualmente non indicati nelle tabelle del presente articolo;
- istituire nuovi tragitti e/o modificare i tragitti esistenti;
- soppressione di tragitti esistenti;
- ogni altra variazione del programma di esercizio migliorativa dell'organizzazione del servizio;
- diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali).

In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

Ogni modifica al PTA deve essere approvata dalla Stazione appaltante . Ogni modifica introdotta senza autorizzazione deve ritenersi inadempienza contrattuale e come tale soggetta alle penalità previste nel presente capitolato.

Per il servizio di scuolabus la appaltatrice è tenuta a **trasportare esclusivamente coloro che sono inseriti negli appositi elenchi predisposti** dagli Uffici Comunali (e trasmessi alla Ditta prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, salvo aggiornamenti nel corso dell'anno) nonché in possesso di apposito tesserino rilasciato dall'appaltatore. Gli utenti non compresi negli appositi elenchi forniti dall'Amministrazione Comunale **NON POTRANNO UTILIZZARE IL SERVIZIO** .

Non è ammesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

Nel tesserino viene specificato: nome, cognome, indirizzo.

Per garantire che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus dovrà essere assistita da un accompagnatore, per i quali il Comune declina ogni responsabilità. All'arrivo a scuola l'accompagnatore non dovrà abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini, ma dovrà accertarsi che gli stessi entrino a scuola . Quanto agli obblighi e ai doveri spettanti all'accompagnatore si rimanda al successivo art.11.

Prima dell'avvio del servizio di scuolabus, la ditta appaltatrice deve effettuare delle prove tecniche per prendere conoscenza del percorso, delle strade, delle fermate e dei tempi necessari di percorrenza.

Infine, la ditta deve disporre, all'interno del territorio comunale di Melfi o nei comuni limitrofi entro un raggio di 25 Km, di una rimessa per autobus.

Art. 9 bis – Guasti e sospensione temporanea del servizio

Dato che il trasporto scolastico costituisce un "servizio pubblico essenziale", la Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio in modo continuo, senza alcuna interruzione anche in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale.

In particolare nel caso in cui per avarie sopraggiunte, incidenti o quant'altro uno o più automezzi non possano essere utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro 15 minuti dal verificarsi dell'inconveniente

e senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale. In questi casi la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune ed alle scuole interessate senza l'abbandono dei minori trasportati. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o per cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice, in accordo con il Comune, effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti. Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata. È tuttavia consentita la sospensione parziale del servizio solo nel caso in cui non sia possibile espletarlo per cause improvvise di forza maggiore, occorse nella stessa giornata di servizio, derivanti da eventi non previsti né prevedibili né tantomeno imputabili alla Ditta. In tal caso, la Ditta appaltatrice deve darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale, alle Istituzioni scolastiche ed alle famiglie interessate, provvedendo altresì ad individuare ed adottare le misure organizzative ritenute più idonee al fine di garantire, per quanto possibile e nel limite della situazione contingente, la regolare prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico.

Entro n. 5 (cinque) giorni dall'avvenuta interruzione, la Ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

Art. 10 – Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi

Conducenti

La società appaltatrice deve gestire il servizio con sufficiente personale in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida in materia di trasporto scolastico previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione, all'avvio di ogni anno scolastico, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'amministrazione comunale l'elenco del personale in servizio con i relativi attestati di idoneità professionale.

Il personale che espleta il servizio di guida dovrà essere munito di patente D, del certificato di abilitazione professionale (CAP), nonché di apposito telefonino cellulare, fornito dalla ditta appaltatrice, il cui numero verrà comunicato all'amministrazione comunale e ai plessi scolastici per comunicazioni.

Il Fornitore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni).

Durante il servizio, il personale deve essere munito di distintivo/cartellino riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

Il personale adibito al trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale (l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino);
- indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del pullman);
- essere reperibile telefonicamente durante il servizio;
- non abbandonare il veicolo;

- non fumare sul mezzo;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare persone non autorizzate;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio Responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'amministrazione comunale;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- controllare che sul mezzo siano trasportati bambini ed eventuali persone inserite nell'apposito elenco trasmesso dall'Amministrazione comunale;
- in caso di eventuali alunni non compresi nell'apposito elenco, è tenuto a segnalarlo al Responsabile della Ditta;
- verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;
- sorvegliare gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o a cose;
- consegnare, alle fermate dello scuolabus, gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone delegate

In caso di accertati comportamenti gravi ed inadeguati, l'amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del conducente e/o accompagnatore. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro n. 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e scritta, la quale è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata. Il personale in servizio è soggetto agli obblighi di comportamento e ai doveri previsti dal Codice comunale di comportamento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 17/01/2014 nonché alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, per quanto compatibili.

Art. 11 – Assistenza e personale di accompagnamento

Per favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo, la ditta è tenuta obbligatoriamente a prevedere su ogni mezzo, oltre all'autista, la presenza di un accompagnatore.

L'accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es., tramite divisa, casacca, pettorina, ecc.) nonché munito di apposito distintivo identificativo. Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 4 marzo 2014 n. 39

Spettano all'accompagnatore lo svolgimento, a mero titolo esemplificativo, delle seguenti mansioni:

- sorvegliare gli alunni durante la loro permanenza sul veicolo e accertare che tutti siano regolarmente seduti durante il tragitto;
- controllare che gli utenti non arrechino danno a sé stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- aiutare gli alunni nella fase di salita e discesa dal mezzo;
- adoperarsi affinché vengano garantita la massima sicurezza nella fase di discesa dal mezzo fino all'accesso alla scuola stessa e dall'uscita da questa fino alla salita sul veicolo da parte degli alunni.
- controllare che tutti i trasportati siano in possesso della tessera di viaggio/abbonamento rilasciato dall'Amministrazione, qualora tale tessera sia stata rilasciata dalla P.A., o a controllare che gli utenti trasportati siano quelli iscritti nell'elenco rilasciato annualmente dalla stazione appaltante.

L' accompagnatore durante lo svolgimento del servizio :

a) non deve prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali, se non previa autorizzazione degli stessi referenti;

b) deve tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente comprese esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;

c) non deve dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

Art 11 bis Obblighi della Ditta nei confronti del personale

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato la ditta deve inoltre attuare le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. Eventuali aumenti contrattuali per il personale previsti dai C.C.N.L. sono a carico della Ditta stessa.

Trattandosi di attività a favore dell'utenza che deve essere prestata con orari prestabiliti, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente Capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'aggiudicataria solleva sin da ora l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato ed il Comune di Melfi, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio della Ditta.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; l'aggiudicataria costituita in forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicataria anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali.

ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE

In caso di cambio di gestione si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare **prioritariamente** nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti, ferma restando la condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del nuovo servizio, nel rispetto dell'art.50 del d.lvo 50/2016, dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso da ANAC in materia.

Attualmente le unità impiegate sono :

n. 4 autisti

CCnL

Cat. Liv anzianità di servizio

Art. 13 – Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio

È fatto obbligo per la ditta appaltatrice prima della firma del contratto o, comunque prima dell'avvio del servizio, trasmettere al Comune di Melfi – Area Servizi alla Cittadinanza:

- elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, compresi gli accompagnatori;
- attestazione che il personale con l'avvio del servizio, e per tutta la durata del medesimo, è munito di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'impresa affidataria del servizio;
- copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata.
- Attestazione di regolare installazione di GPS su ciascun mezzo;
- Deposito cauzionale definitivo

Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno scolastico il prestatore del servizio dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

Art. 14 – Verifiche e Controlli

Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità del servizio erogato, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove esigenze durante l'appalto, l'amministrazione si riserva di effettuare verifiche annuali. A tal proposito, la ditta appaltatrice è tenuta alla massima collaborazione così da garantire un corretto e funzionale svolgimento delle verifiche, in particolar modo nella somministrazione di questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

L'amministrazione comunale effettua a sua discrezione, senza obbligo di preavviso, controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto avvalendosi di proprio personale o di soggetto terzo delegato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla qualità del servizio offerto, sullo stato di manutenzione dei veicoli utilizzati, sulle modalità atte a garantire le condizioni

igienico-sanitarie dei veicoli, sulla sicurezza degli utenti, sui chilometri effettuati, sulla presenza dell'accompagnatore per i servizi di trasporto degli alunni delle Scuole dell'infanzia, ed ogni altra verifica ritenga effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso.

Qualora venissero rilevate ed accertate delle inadempienze, saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste dal presente Capitolato.

ART. 15 - Customer satisfaction-quota qualità'

Considerato che costituisce obiettivo dell'Ente quello di porre in essere azioni tese al miglioramento della qualità del servizio erogato e alla verifica del gradimento dello stesso in funzione del soddisfacimento del destinatario finale, si statuisce, come strumento ordinario di programmazione e controllo del servizio de quo, la verifica periodica del giudizio degli utenti come mezzo consolidato per la misurazione del grado di efficienza e funzionalità dei servizi stessi, inclusa la valutazione della loro coerenza con le aspettative dei cittadini.

Per l'indagine di customer satisfaction l'Ente si avvarrà di società esperte nel campo delle rilevazioni e/o associazioni di consumatori.

A tal fine si destina quale "Quota Qualità", non soggetta a ribasso, il 7% del canone determinato in euro 21.227,08/annuo oltre iva, la cui erogazione avverrà in misura direttamente proporzionale alle risultanze della valutazione basata su una scala numerica da 1 a 10 e, sulla base del punteggio medio conseguito nella campagna attuale, per ogni punto sarà riconosciuto il 10% della quota qualità ;

esempio:

BONUS determinato in X

- Punteggio medio conseguito 2,5 = al 25% del bonus X
- Punteggio medio conseguito 6,0 = al 60% del bonus X

Il concessionario è obbligato, qualora il punteggio conseguito ai fini della valutazione sia inferiore a punti 5, ad attivare un piano di miglioramento della qualità dei servizi, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione.

Qualora il concessionario non attui il piano di miglioramento della qualità dei servizi approvato dall'A.C. lo stesso non avrà accesso per l'anno successivo al bonus Qualità e il diniego varrà fino a quanto il concessionario non provvederà agli opportuni adeguamenti.

L'entità della "Quota Qualità" è per le frazioni di anno rapportata ai mesi di effettivo servizio espletato.

Es. Bonus/9,5 x mesi di gestione.

Art. 16 Garanzia definitiva

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto compiuto dalla ditta appaltatrice causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale.

2. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e termina alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

3. L'importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di R.T.I., sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo qualora tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento fossero in possesso della certificazione di qualità.

3. La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice e definito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La stessa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

5. La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della Cauzione definitiva da parte dell'amministrazione comunale e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Nell'ipotesi in cui il Comune debba avvalersi in tutto o in parte di tale garanzia definitiva, l'impresa aggiudicataria è obbligata al reintegro della stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

La garanzia è operativa entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta dell'amministrazione comunale, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l'ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell'affidatario e comporta la revoca dell'affidamento.

Art. 17 – Responsabilità

1. L'aggiudicataria si impegna ad eseguire ogni prestazione facente parte del servizio di cui in argomento "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, del disciplinare di gara e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. La ditta appaltatrice risponderà, penalmente e civilmente, di eventuali danni, infortuni od altro a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti/fruitori del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, sollevando il Comune di Melfi da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

3. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Art. 18 Garanzie e polizze

1. A garanzia dei servizi richiesti nel presente Capitolato, la ditta appaltatrice deve stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, relativamente a tutto il periodo di durata del contratto stesso.

2. In particolare la ditta appaltatrice deve disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 3.000.000,00 ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti fruitori in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia e da "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente o con patente scaduta;
- per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
- danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

b) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori di lavoro (RCO), per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. nella esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contratto di affidamento del Servizio, ove gli stessi danni non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti caratteristiche minime:

- stipulata con riferimento all'appalto del servizio di cui al presente capitolato per la medesima durata prevista per l'appalto;
- prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. Tale massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Melfi;
- prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di Melfi e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
- prevedere le seguenti estensioni:

a) riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi, quali utenti e loro familiari; amministrazione comunale e relativi prestatori di lavoro; altri soggetti, diversi dai prestatori di lavoro dell'Appaltatore, che partecipano alle attività per le quali è stipulata l'assicurazione;
- responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;

b) riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- estensione alle malattie professionali.

3. La ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Melfi copia conforme delle polizze stipulate descritte alle lettere a) e b) del precedente punto *in sede di stipula del contratto*.

4. Per tutta la durata del contratto di servizio, l'appaltatore dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze e, al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore deve trasmettere agli Uffici Comunali copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza, attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di Assicurazione.

4. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi, questo è inoltre l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

Art. 19 - Subappalto e cessioni del contratto

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n.50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, anche parzialmente.

Art. 20 Penalità e sanzioni

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'A.C. a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno derivante da inadempimento, violazione di legge e contrattuale, saranno accertate dal RUP tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente Capitolato che ne darà comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio.

Per inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 300 ad un massimo di Euro 2000 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'appaltatore oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni disciplinari da comminarsi a cura del dirigente.

Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del Contatto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

La contestazione del mancato adempimento contrattuale rilevato dalla Stazione Appaltante potrà avvenire entro e non oltre giorni tre dalla data in cui si verifica l'inadempimento con notifica a mezzo pec all'esecutore inadempiente, con facoltà, da parte del soggetto inadempiente, di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della contestazione.

La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni violate e la sanzione che si intende irrogare, a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dall'aggiudicatario. Nella controdeduzione l'aggiudicatario deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto senza che siano state presentate controdeduzioni, sarà applicata dal Dirigente, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

L'ammontare della sanzione sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza o prelevandola dal deposito cauzionale o indicando all'appaltatore gli estremi al fine di effettuare il pagamento.

Nessuna contestazione o controversia potrà in alcun caso determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno applicate le sanzioni pecuniarie di seguito elencate e per le fattispecie ivi elencate:

- per ciascuna corsa non effettuata che ha compromesso la funzionalità del servizio di trasporto scolastico sanzioni pari a € 300,00;
- per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte degli autisti e/o accompagnatori, sanzioni pari a € 1.000,00;
- accertato uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall'Amministrazione comunale, sanzioni pari a € 1.000,00;
- utilizzo di mezzi non decorosi, sanzioni pari a € 500,00;
- utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio e non preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo sanzioni pari a € 500,00;
- assenza del personale accompagnatore su ogni mezzo e per ogni corsa sanzioni pari a € 500,00;
- mancata manutenzione ordinaria ai mezzi riscontrata in fase di verifica ispettiva € 1.000,00;
- utilizzo di mezzi con capienza non sufficiente per il trasporto degli alunni e accompagnatori sanzioni pari a € 500,00;
- riscossione delle tariffe

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penali di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.

Si specifica che l'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta appaltatrice né di esclude la possibilità dell'amministrazione comunale o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta

Art. 21 – Recesso

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. È riconosciuta facoltà all'amministrazione comunale di procedere alla revoca dell'appalto, recedendo dal relativo contratto, per motivi di pubblico interesse

Art. 22 - Risoluzione del contratto

1. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. È facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, provvedere al servizio in oggetto (direttamente o ricorrendo ad altra ditta) e trattenere la cauzione definitiva, quale penale, qualora la ditta aggiudicataria ponga in essere (oltre ai casi di cui al citato art. 108) uno dei seguenti casi di inadempimento:
 - sospensione o mancata effettuazione della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà della ditta aggiudicataria ovvero fatto quanto previsto al precedente art. 9-bis;
 - sia colpevole di frode ed in caso di fallimento;

- abbia commesso ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni normative di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 3 (tre) penalità di qualsiasi importo nel medesimo anno;
- abbia commesso di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- si verifichino i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del c.c. a seguito di ripetute inadempienze della ditta nei confronti dei propri dipendenti;
- risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difformi le polizze assicurative richieste dal presente Capitolato;
- non provveda a reintegrare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancato rispetto degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio del suo potere di vigilanza e controllo;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

3. Si prevede altresì espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, alle norme di legge o regolamentari.

4. La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ovvero PEC ai sensi di legge. Alla Ditta spetta un termine per presentare eventuali osservazioni/giustificazioni all'amministrazione comunale compreso tra cinque (naturali e consecutivi) e dodici (sempre naturali e consecutivi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.

5. Qualora l'amministrazione proceda alla risoluzione del contratto articolo, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

6. È comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore

1. La ditta aggiudicataria assumendo le prestazioni, si obbliga, per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento l'appalto si intenderà revocato e l'Amministrazione Comunale procederà nei modi e termini di Legge nonché secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 – Fallimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'amministrazione procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio in questione

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 25 - Esecuzione in danno

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 18 "*Risoluzione del contratto*", Qualora la ditta appaltatrice ometta di eseguire in tutto o in parte i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Melfi potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando all'appaltatore i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune.
2. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi derivanti dell'inadempimento.

Art. 26 – Risarcimento danni e spese

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Comunale può trattenere i crediti della Ditta aggiudicataria per servizi già eseguiti ovvero rivalersi sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata oltre che richiedere il maggior danno.

Art.27 - Determinazione tariffe

L'Amministrazione Comunale ha il diritto esclusivo di determinare e riscuotere le tariffe del servizio. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di chiedere agli utenti il pagamento del biglietto, e/o abbonamento o integrazione delle tariffe stabilite dall' Amministrazione.

Art. 28 - Corrispettivo e pagamenti

L'amministrazione si impegna a liquidare e pagare il corrispettivo per le prestazioni di servizio svolte entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile elettronica, previa acquisizione per ciascuna linea del cd giornale di bordo giusto art. 7 bis del presente capitolato.

Il corrispettivo, pertanto, sarà determinato nel rispetto della seguente formula:

$$\text{€/Km offerto} \times \text{Km effettuati}$$

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 bis sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, all'uopo le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione di regolarità del servizio prestato (verifica di conformità rilasciata dal direttore per l'esecuzione del contratto), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 29 - Modifica e varianti del contratto

1. Nel rispetto dei casi e limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammesse modifiche ovvero varianti al contratto di appalto del servizio in oggetto in corso di validità previa autorizzate dal RUP con le modalità previste dallo stesso art. 106 e dal Regolamento comunale relativo all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.
2. Il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto all'adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard a decorrere dalla **seconda annualità del contratto**. La revisione è tuttavia subordinata ad esplicita richiesta della ditta appaltatrice che ha l'obbligo di documentare dettagliatamente i maggiori costi per i quali richiede l'adeguamento. In particolare, su richiesta annuale dell'Aggiudicatario (pena decadenza), il corrispettivo sarà adeguato di anno in anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT assumendo come riferimento la variazione del mese di avvio del servizio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'amministrazione si riserva di

imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Tali variazioni, in aumento o diminuzione, sono consentite nel limite di un quinto (ossia il 20%) dell'importo dell'appalto. La ditta appaltatrice non può far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, alla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.
3. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato all'art. 20, si conviene che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., il Comune di Melfi si riserva di risolvere il contratto qualora le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata Legge, del D.L. n. 187/2010 nonché delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10.

Art. 31 – Contratto e relative spese

1. Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Comune si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio prima della stipula del relativo contratto ai sensi del citato art. 32.
3. Tutte le spese contrattuali nonché quelle accessorie, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bollo, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 32 - Controversie

Nel caso di controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di cui in oggetto, per qualsiasi natura (tecnica ovvero amministrativa), nessuna esclusa, tra il Comune di Melfi e la ditta aggiudicataria, in attesa che vengano assunte di comune accordo le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dell'appalto. Decorsi n. 30 giorni dalla contestazione per iscritto senza che le parti abbiano trovato un accordo, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, ossia al Tribunale di Potenza.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi al D.Lgs. n. 50/2016, al codice civile, alle norme presenti in materia nell'ordinamento giuridico e ai Regolamenti comunali.

Art. 34 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il la dott.ssa Anna Schiavone Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Melfi – telefono 0972251305 (dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9 – 12), mail schiavone.a@comunemelfi.it;

Art. 35 – Trattamento di dati personali

1. I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Ulteriori informazioni sono contenute nell'Allegato B "Informativa Privacy" al presente Capitolato.

**Il Responsabile di Area -RUP
Dott.ssa Anna Schiavone**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/19

Allegati al Capitolato speciale d'appalto:

Allegato percorsi

Allegato Orari

Planimetrie